

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

### TRIBUNALE DI BOLOGNA

#### SEZIONE LAVORO

*Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.  
con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte*  
**FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN  
FAVORE DI DOCENTE DIPLOMATO AFAM  
VECCHIO ORDINAMENTO**

Per il ricorrente:

1) ORLANDO GIUSEPPE nata a Palazzo Adriano il 02.03.1981 residente a LUCCA SICULA via TEATRO n.53, C.F: RLN GPP 81C 02G 263N;

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

L'avv. Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it).

-RICORRENTI-

#### CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in BOLOGNA, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100

-RESISTENTI-

#### NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di BOLOGNA, valide per

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

gli aa. ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di BOLOGNA, per le classi concorsuali A-01, A-08, A-09, valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

### BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

**Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico da lei posseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.**

### BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

### FATTO

**I docenti precari senza abilitazione, inseriti nella terza fascia delle graduatorie d' istituto, ricorrono, con procedura di urgenza, per il riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento, prima dell'entrata in vigore, fissata in data 31/05/2017, del decreto legislativo 59/2017 di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (allegato 1), previsto dai commi 180 e 181 della legge 107/15, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.**

La fase transitoria, disciplinata da detto decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie sarà coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018 e che **tale procedura sarà**

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

**riservata ai docenti in possesso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 31/05/17), di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria.**

La fase transitoria, disciplinata dall'art 17 commi 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018. **Tale procedura è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria.** Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale (non selettiva) di natura didattico-metodologica. **Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno, durante il quale i docenti predispongono e svolgono un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati ed immessi in ruolo.**

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante dei diplomi AFAM vecchio ordinamento, in possesso della parte ricorrente, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Vigente al: 31-5-2017), onde poter tutelare i propri interessi ad accedere ad una procedura diretta al riconoscimento del ruolo da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

In data 20.04.2017, il Tribunale di Rieti, sezione lavoro, successivamente al deposito di un ricorso cautelare in corso di causa, emetteva *decreto inaudita altera parte* affinché l'amministrazione resistente provveda all'inserimento dei docenti ricorrenti in II fascia delle Graduatorie di Istituto di Rieti; ugualmente si è pronunciato il Tribunale di Terni e di Avellino (allegato 2).

*Il decreto legislativo di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria previsto dai commi 180 e 181 della legge 107/15 allo stato risulta già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, come detto, entrerà in vigore in data 31-5-2017 .*

**Di seguito si procede ad argomentare in fatto in merito al valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento.**

Aderiscono al presente atto docenti che insegnano o possono insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e risultano in possesso **del diploma accademico di conservatorio**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)", equipollente al **diploma accademico di II livello**, purché congiunto al diploma della scuola secondaria di secondo grado.

Precisamente, gli istanti sono in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati.

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

La legge di stabilità n. 228/2012, all'art 1, comma 107 dispone che: "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (Diplomi AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente orientamento (vecchio ordinamento), conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma della scuola secondaria di secondo grado, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello".

Con l'approvazione dell'emendamento 1.78 all'art. 1 del ddl Mille Proroghe è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il termine ultimo dell'equipollenza dei diplomi accademici rilasciati dai conservatori e dalle accademie.

**In sostanza gli aspiranti abilitati, muniti, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l'art. 1 comma 107), l'equipollenza del titolo in suo possesso al Diploma accademico di secondo livello; quest'ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).**

I ricorrenti hanno conseguito il diploma presso gli istituti del comparto AFAM dopo l'entrata in vigore della legge 508/99 che ha riformato il settore artistico-musicale, recependo il dettato costituzionale il quale prevede all'art. 33 il sistema della formazione artistica parallelo al sistema universitario.

Attraverso la riforma del 1999 ai Conservatori è stata concessa la facoltà di rilasciare, all'esito della frequentazione dei relativi corsi, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello: la legge ha disposto che il possesso di tali titoli renda possibile l'accesso ai livelli funzionali di pubblico impiego.

Per quanto riguarda i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma, se ne trova un'ottima descrizione nel Quadro dei titoli italiani (QTI), realizzato ed ultimato dai tecnici del MIUR e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna nell'ottobre del 2010, il quale costituisce una parte del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore (Qualifications framework for the European higher education area – QF for the Ehea). I redattori del QTI hanno definito i nuovi diplomi accademici AFAM come titoli attestanti una formazione superiore, di livello, appunto, universitario.

La prima esauriente definizione dei titoli accademici conseguibili presso i Conservatori è stata fornita dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212: in particolare, dalla lettura dell'art. 3 di tale documento in combinato disposto col QTI, è possibile offrirne la seguente descrizione.

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

□ Diploma accademico di primo livello: è classificato come titolo di primo ciclo e si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, di durata minima triennale e comportante l'acquisizione di almeno 180 crediti; al corso si accede tramite il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ed esso persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali; il titolo è classificato. Mediante il diploma accademico di primo livello si può essere ammessi ai corsi di diploma accademico di secondo livello.

□ Diploma accademico di secondo livello: è classificato come titolo di secondo ciclo e si ottiene all'esito del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata biennale e comportante l'acquisizione di almeno 120 crediti; al corso si accede mediante diploma accademico di primo livello o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; in particolare, l'Istituzione provvede ad accertare, mediante esame di ammissione, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate: un volta conseguito il titolo, si ha la facoltà di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione alla ricerca, dottorato di ricerca, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o Master (II), Master universitario di secondo livello.

I ricorsi risultano in possesso dei diplomi accademici, rilasciati dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oltre ai diplomi di maturità, nello specifico:

- 1) ORLANDO GIUSEPPE ha conseguito il diploma in DECORAZIONE presso Accademia delle Belle Arti di Palermo nell'a.s. 2006/2007 e il diploma di maturità scientifica (allegato 1).

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ove i ricorrenti risultano inseriti e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l'ultimo servizio:

- 1) ORLANDO GIUSEPPE iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Bologna per le classi concorsuali A-01, A-08, A-09, ha prestato l'ultimo servizio presso I.C. DI MINERBIO BO (allegato 3).

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado).**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 (allegato n. 5), per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha

## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

costituito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007. Tali graduatorie, suddivise in tre fasce, hanno sostituito quelle vigenti, negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2014 al 2017.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

Gli aspiranti docenti avevano diritto, entro il 23 Giugno 2014, a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in loro possesso. Sono previste tre fasce: la prima, comprendente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso alla quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia, ove possono accedere i professori, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D.M. 353/2014 art. 2 lettera b, numeri 1-9; la terza fascia, composta dagli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Gli aspiranti della prima fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, sono graduati, secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di terza fascia, rimessa alla determinazione del Dirigente scolastico.

L'aspirante a supplenza poteva, all'ultimo aggiornamento delle Graduatorie di istituto, e per quelle in cui avesse titolo ad essere incluso, presentare domanda per una sola provincia, fino ad un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

I ricorrenti, giova ribadirlo, sono inseriti, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e sono **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 , art. 2 lettera C.

Costoro sono potenzialmente assumibili, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Gli stessi, dunque, una volta assunti, acquisiscono la formale qualifica di "insegnanti".

Il MIUR, ritenendo gli istanti docenti privi di una formazione iniziale, li ha definiti inspiegabilmente "non abilitati".

*Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.*

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto).

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado") secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*. E tale modalità è stata puntualmente applicata dai Conservatori, per gli accessi ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico-A077, solo a partire dall'anno scolastico 2012-2013.

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, "*regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*", le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A029 "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30 "musica nella scuola secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

### DIRITTO

#### 1) Sul *fumus boni iuris*.

**EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAI RICORRENTI ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO. DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM VECCHIO ORDINAMENTO, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE V.O., IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA**

**La controversia verte essenzialmente sulla valutazione circa l'equipollenza dei titoli vantati dai ricorrenti all'abilitazione all'insegnamento con il conseguente diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.**

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue, che in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava, in via definitiva, la legge di stabilità n. 228 del 2012.

La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto de Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

## **STUDIO LEGALE**

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

**Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.**

**In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”.**

Non è in contestazione che, per l'accesso alla seconda fascia, il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, debba essere in possesso, come disposto da D.M. 353/2014, oltre al titolo di studi, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli ivi elencati.

**Il dettato del D.M. 353/2014 sembra tuttavia comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.**

**Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento e Sassari allegato 6).**

Sostengono questi difensori, che i diplomi conseguiti dai ricorrenti presso gli istituti rientranti nel comparto AFAM, vecchio ordinamento, debbono considerarsi equipollenti alla “frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali finalizzati alla formazione dei docenti ...”, ritenuti dalla norma titolo abilitante equipollente.

La legge 24.12.2012 n.228, all'art. 1 commi 102 e 107 testualmente dispone, “al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale ... i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione artistica e musicale ... sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università ...”; ancora il comma 107 “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello”.

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Ciò premesso il decreto ministeriale n. 353/2014 art.2 lett. B, che ha disciplinato i criteri e requisiti per l'accesso alle fasce, testualmente prevede, per l'inserimento nella seconda fascia, il possesso dell'abilitazione o di un titolo equipollente tra i quali indica "diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II° livello presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministero dell'Università e Ricerca del 28.09.2007 n.137".

Il dato testuale appare in equivoco: la norma espressamente considera titolo abilitante la frequenza dei corsi biennali di II livello, cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento.

Come più volte articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

In conclusione parte ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

### 2) Sul *periculum in mora*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare che il ricorrente è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza sulle base della seguente ragione:

La fase transitoria, disciplinata dall'art 17 commi 2, 3, 4 e 5 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59, dispone che il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito relative a procedure concorsuali bandite, in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, entro il mese febbraio 2018. **Tale procedura è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto (31-5-2017), di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria.** Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale (non selettiva) di natura didattico-metodologica. **Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno, durante il quale i docenti predispongono e svolgono un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati ed immessi in ruolo.**

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
Pec [ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante dei diplomi AFAM vecchio ordinamento in possesso del ricorrente, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Vigente al: 31-5-2017), poter tutelare i propri interessi ad accedere ad una procedura diretta al riconoscimento del ruolo da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

In data 20.04.2017, il Tribunale di Rieti, sezione lavoro, successivamente al deposito di un ricorso cautelare in corso di causa, emetteva *decreto inaudita altera parte* affinché l'amministrazione resistente provvedesse all'inserimento dei docenti ricorrenti in II fascia delle Graduatorie di Istituto di Rieti; ugualmente si è pronunciato il Tribunale di Terni (allegato 3).

### 3. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che *il decreto legislativo di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, previsto dai commi 180 e 181 della legge 107/15 (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23), con entrata in vigore al 31/05/17.*

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia:

- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma vecchio ordinamento, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ai fini della partecipazione alla procedura per il nuovo reclutamento del personale docente abilitato (c.d. Disciplina transitoria di cui all'art. 17 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59);
- consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza.

### 4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

**RICORRE**

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

all'Ill.mo Tribunale civile di BOLOGNA, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*,

### 1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto *inaudita altera parte*:

- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento;
- consentire al docente ricorrente, *ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;*

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) **IN VIA SUBORDINATA**, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;

**Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.**

*Salvis iuribus*

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1, DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 (contenente il nuovo piano di reclutamento, fase transitoria);
- allegato 2, decreti *inaudita altera parte* emessi dal tribunale di Rieti, Terni e Avellino.
- allegato 3, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità;
- allegato 4, ultimo contratto a tempo determinato;
- allegato 5, corrispondente al Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014;
- allegato 6, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, **Sentenza n. 419/17 Tribunale di Sassari.**

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocatita.it)

**Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.**

*Salvis iuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 29.05.2017

Avv. Aldo Esposito



Avv. Ciro Santonicola



### ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

#### PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2014-2017**, per le classi concorsuali A-01, A-08, A-09, valide per il triennio 2014/2017;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto, per le classi concorsuali A-01, A-08, A-09, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

#### RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per *l'impossibilità di*

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

*identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali per le classi concorsuali A-01, A-08, A-09.*

- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

### CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che "*l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito

## STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola  
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,  
[Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it](mailto:Pec.ciro.santonicola@ordineavvocati.it)

istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria". ( Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

### RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 29.05.2017

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Allegato n. 2

## STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**  
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a..... **ORLANDO GIUSEPPE**.....

C.F. .... **RLNGPP81C02G263N**.....

nato/a a ..... **PALAZZO ADRIANO** ..... il ..... **02/03/1981**.....


residente in..... **LUCCA SICULA - VIA TEATRO, 53**.....

nomino


l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al **GIUDICE DEL LAVORO** territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

..... **BOLOGNA** ....., li ..... **02/03/2017**.....

Firma..... .....

V. per autentica



Allegato n. 3

N. R.G. 1648/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**DECRETO DI FISSAZIONE DI PRIMA UDIENZA**

Il Giudice Filippo Palladino,

letto il ricorso ex art.700 c.p.c. depositato da  
**GIUSEPPE ORLANDO** (C.F. RLNGPP81C02G263N),

Fissa per la comparizione delle parti innanzi a questo Ufficio , in Bologna , via Farini 1 , l'udienza del 28 giugno 2017 h.12.30 ; assegna a parte ricorrente termine per la notifica entro il 20 giugno 2017 ; autorizza la notifica ai litisconsorti mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIUR .

BOLOGNA 6 giugno 2017

Il Giudice  
dott. Filippo Palladino

